



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 27 DEL 18.07.2016

OGGETTO: VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ANNO 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ATTESO che con l'entrata in vigore del Dlgs N. 118/2011 così come modificato dal Dlgs N. 126/2014 sono state introdotte modifiche all'articolo 193 del Tuel in merito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell'articolo 193 prevedeva infatti l'obbligo per gli enti di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti di ripristino del pareggio o di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio.

La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'articolo 141 del Tuel in caso di mancata approvazione del bilancio.

Mentre infatti fino all'esercizio 2014 l'atto doveva essere approvato secondo le scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 30 di settembre, a decorrere dall'esercizio 2015 la nuova disposizione ha anticipato tale termine al 31 di luglio.

È necessario però ricordare come il DI 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 abbia disposto, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'articolo 147-quinquies del Tuel, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Occorre pertanto che, nel rispetto dei termini e delle disposizioni del regolamento di contabilità, i responsabili finanziari degli atti si attivino fin da subito, indipendentemente dal rinvio o meno del termine di approvazione della deliberazione consiliare, ad effettuare le verifiche sulla gestione sia in conto residui sia in conto competenza, ancorché svolta in esercizio provvisorio, coinvolgendo tutti gli enti e le società partecipate, al fine di presidiarne l'andamento ed evidenziare con tempestività agli organi competenti eventuali situazioni di squilibri

ATTESO inoltre che:

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una triplice finalità:

- verificare, tramite l'analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;
- constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.

Impone infatti il legislatore che «con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sul permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (D. Lgs. 267/00 art. 193).

Durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano, momentaneamente, all'alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite:

- l'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune (ndr Unione);
- la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari quota alla parte passiva del bilancio;
- la previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno), o nella gestione dei residui (venir meno di residui attivi già conservati a consuntivo).

L'esistenza di una situazione di squilibri della gestione comporta l'immediato intervento correttivo del consiglio che, in questo caso, deve approvare un'adeguata manovra di rientro. L'inerzia dell'organo consiliare porta al suo scioglimento anticipato. Infatti, «la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio (..) è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (..) con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge» (D. Lgs. 267/00 art. 193).

In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:

- il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio.

Le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente vaste. Prevede la norma che, per ripristinare il pareggio di bilancio, «(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili» (D. Lgs. 267 art. 193).

Per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste passività relative ad esercizi pregressi sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti» (..) l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l'ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (..)» (D. Lgs. 267/00 art. 194).

CONDERATO POI che il decreto n. 126/2014, anzitutto, che modifica il comma 2 dell'articolo 193 Tuel in commento, elimina l'obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. per cui la verifica dello stato di attuazione dei programmi deve essere presentata al consiglio unitamente al DUP e non più

congiuntamente alla delibera di assestamento del bilancio e al controllo della salvaguardia degli equilibri

VISTA l'allegata relazione sub A, B e C che contiene i prospetti contabili riferiti alla verifica degli equilibri finanziari;

VISTO il contenuto dello statuto comunale e del regolamento di contabilità dell'ente;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° c. - T.U. 267/00, ed il parere dall'organo di revisione economico-finanziaria in riferimento ai novellati compiti ad egli attribuibili così esemplificabili:

gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; **b) sulla verifica degli equilibri**; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

- presenti n.
- astenuti n.
- votanti n.
- voti favorevoli n.
- voti contrari n.

DELIBERA

- 1) di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione sub A, B e C che fa parte integrante del presente atto, i risultati della ricognizione sul perdurare degli equilibri finanziari dell'ente;
- 2) di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non accerta la presenza di squilibri finanziari e non deve quindi essere seguita da variazioni al bilancio a tale scopo